



Comunicato Ufficiale n. 126 del 2 Aprile 2026

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
2.1. Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. / Pasqua 2026.....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	3
3.1. Consiglio Direttivo	3
3.1.1. Messaggio augurale Pasqua 2026 del Presidente del C.R. Sardegna.....	3
3.2. Segreteria	3
3.2.1. Prima fase Finali Campionato Regionale Juniores “Under 19” S.S. 2025/2026.....	3
3.2.2. Programma gare prima fase (Quarti di Finale) “Play-Off” Campionato Regionale Juniores “Under 19” stagione sportiva 2025/2026.	3
3.2.3. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026.	4
3.2.4. Articolo 117/Bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e.	4
3.3. Modifiche al programma gare.....	4
3.4. Recupero gare rinviate o sospese	5
3.5. Programma gare	5
4. Risultati Gare.....	7
5. Classifica Finale Campionato Reg. Juniores Under 19 - “Serie D”	9
6. Giustizia Sportiva	9
6.1. Giudice Sportivo	9
6.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	23

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

2.1. Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. / Pasqua 2026

In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere il mio più sentito augurio a tutto il mondo sportivo dilettantistico e giovanile: alle Società, ai Dirigenti, ai volontari, alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti coloro – compresi gli ufficiali di gara - che, con passione, spirito di servizio e dedizione, oltre che con impegno generoso e straordinario, contribuiscono quotidianamente alla crescita del calcio in tutti i territori. I loro esempi positivi e il buon agire sono il denominatore comune per coltivare sempre atteggiamenti virtuosi, rispetto delle regole e responsabilità nei comportamenti individuali anche nel contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione che non deve mai trovare spazio all'interno del calcio dilettantistico e giovanile e della sua primaria funzione educativa e sociale.

Un vivo ringraziamento va anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per il supporto continuo e per il contributo che costantemente offrono anche in termini di condivisione di valori, di progettualità e di prospettive.

Anche quest'anno il periodo pasquale si innesta in una fase particolarmente dinamica e significativa per il nostro movimento, accompagnata dal tradizionale appuntamento agonistico annuale del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 che, come consuetudine, mette a confronto le Rappresentative Regionali delle categorie Juniores Under 19, Femminile, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che prelude all'analogo evento sportivo dedicato al Calcio a Cinque che si svolgerà dal 24 Aprile al 1° Maggio nel Lazio, è stata ospitata dalla Puglia e coordinata dalla regia del Comitato Regionale che ringrazio per l'accoglienza alle squadre e agli staff, per la collaborazione e per l'attività organizzativa messa in campo per consolidare il ruolo del Torneo – anche con riferimento all'area sociale e a quella degli eSports - come un momento che rappresenta non solo una parentesi agonistica ma anche un'occasione di incontro e di rafforzamento dei valori di appartenenza che animano il calcio dilettantistico e giovanile.

Quella che stiamo attraversando a livello di vita federale – inutile negarlo – è una fase certamente complessa e in evoluzione, che richiede senso di responsabilità, equilibrio e visione. L'amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali è certamente forte. Proprio nei passaggi più articolati, dettati dall'obiettiva lettura delle situazioni in atto, è necessario dimostrare maturità e capacità di guardare avanti con fiducia e serenità e, soprattutto, con la consapevolezza che la forza della L.N.D. rappresenta un elemento fondamentale di continuità, di stabilità e di presidio. Nell'immediato futuro, peraltro, sta per inserirsi anche la fase finale dei Campionati dilettantistici e giovanili e delle competizioni agonistiche organizzate centralmente dalla L.N.D., periodo che richiede sempre la massima attenzione da parte di tutti. A questo si affianca lo sguardo verso ciò che accompagnerà l'avvio della prossima stagione sportiva e, cioè, oltre alla consueta attività di programmazione, pure la rinnovata identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti, segno tangibile di un percorso di crescita e di sviluppo anche in ambito comunicativo.

In questa Pasqua, inoltre, il nostro pensiero non può non essere rivolto a chi vive giorni di precarietà e di dolore a causa dei conflitti nel mondo, attraverso un messaggio di pace e di speranza che sia per tutti noi anche una opportunità di riflessione.

Rinnovo a tutti i più cari e affettuosi auguri di buona Pasqua.

Giancarlo Abete

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. Messaggio augurale Pasqua 2026 del Presidente del C.R. Sardegna

Insieme agli auguri del Presidente Giancarlo Abete, desidero esprimere a tutta la grande famiglia del Calcio Dilettantistico Sardo, unitamente a quelli del Consiglio Direttivo, degli impiegati e collaboratori tutti del C.R. Sardegna, i miei più sinceri auguri di una serena Pasqua.

Gianni Cadoni

3.2. Segreteria

3.2.1. Prima fase Finali Campionato Regionale Juniores "Under 19" S.S. 2025/2026

In base alle classifiche finali della prima fase del Campionato in oggetto, si qualificano alla seconda fase Regionale per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale Juniores "Under 19", le seguenti Società classificate al **primo posto** di ogni girone, oltre la miglior **seconda classificata** dei sette gironi che ha totalizzato il minor punteggio nella graduatoria della "**Coppa Disciplina**", rapportato al numero delle gare disputate (coefficiente gara)

Prime classificate: **Academy Porto Rotondo, Cardedu, Ferrini Cagliari, San Paolo Sassari, Selargius Calcio, Tharros e Usinese.**

Miglior 2^a classificata con utilizzo del parametro Coppa Disciplina: **Calcio Pirri**

3.2.2. Programma gare prima fase (Quarti di Finale) "Play-Off" Campionato Regionale Juniores "Under 19" stagione sportiva 2025/2026.

In base al sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato, il programma gare della prima fase Regionale dei "play-off" (Quarti di Finale) per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale del Campionato Juniores "Under 19" con gare di **andata e ritorno**, è il seguente:

QUARTI DI FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara andata: Mercoledì 8 Aprile 2026

QUARTO DI FINALE 1: SAN PAOLO SASSARI / USINESE QUARTO DI FINALE 2: ACADEMY PORTO ROTONDO / CARDEDU QUARTO DI FINALE 3: SELARGIUS CALCIO / THARROS QUARTO DI FINALE 4 FERRINI CAGLIARI / CALCIO PIRRI	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

QUARTI DI FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara ritorno: Sabato 11 Aprile 2026

QUARTO DI FINALE 1: USINESE / SAN PAOLO SASSARI QUARTO DI FINALE 2: CARDEDU / ACADEMY PORTO ROTONDO QUARTO DI FINALE 3: THARROS / SELARGIUS CALCIO QUARTO DI FINALE 4 CALCIO PIRRI / FERRINI CAGLIARI	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

SEMIFINALI PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara andata: Mercoledì 15 Aprile 2026

SEMIFINALE 1: VINCENTE QUARTO DI FINALE 1 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 2 SEMIFINALE 2: VINCENTE QUARTO DI FINALE 3 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 4	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

SEMIFINALI PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara ritorno: Sabato 18 Aprile 2026

SEMIFINALE 1: VINCENTE QUARTO DI FINALE 2 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 1 SEMIFINALE 2: VINCENTE QUARTO DI FINALE 4 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 3	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare della fase "play-off" del Campionato Regionale Juniores "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 2007** in poi e che, comunque, **abbiano compiuto il 15° anno di età**.

È consentito impiegare fino a un massimo di **TRE calciatori "fuori quota" nati dal 1° Gennaio 2006 in poi**.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

FORMULA SVOLGIMENTO PLAY-OFF

Accoppiamenti ad "Eliminazione Diretta"

Al termine della gara di ritorno, in caso di parità di reti segnate nel computo totale dei due incontri (**non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari**), verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La squadra vincente passerà alla seconda fase dei "play-off" (Semifinale).

3.2.3. Svincolo e revoca di tesseramento Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026.

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta pervenuta del calciatore giovane Casula Nicholas, nato il 28/08/2017 e tesserato a favore della Società ASD Calcio Himalaya Mulinu Becciu;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di matricola "**4386834**" emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;

dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2025 / 2026).

3.2.4. Articolo 117/Bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF in relazione alla risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti", vista la richiesta trasmessa tramite portale LND, si autorizza lo svincolo dei sottocitati calciatori:

Matricola	COGNOME NOME	DATA NASCITA	Matricola Società	SOCIETA'	DATA SVINCOLO
1.107.312	BALDE CASSO	19/04/2001	949.266	A.S.D. TUTTAVISTA GALLELLI	31/03/2026
1.082.325	BERNIA AZIZ YOUNES	04/03/2004	949.266	A.S.D. TUTTAVISTA GALLELLI	31/03/2026
1.107.462	MEITE MASSOMA JUNIOR	08/09/2006	949.266	A.S.D. TUTTAVISTA GALLELLI	31/03/2026
1.107.794	ZAHNATI YOUNES	21/10/2001	949.266	A.S.D. TUTTAVISTA GALLELLI	31/03/2026

3.3. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **Gara Antiochense Calasetta / Orrolese del 12.04.2026:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di **Giba**.
- **Gara Antiochense Calasetta / Sadali del 26.04.2026:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di **Giba**.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Calcio Capoterra / Domusnovas J.S.E. del 11.04.2026:** la gara a margine, su richiesta motivata della società Calcio Capoterra e col benessere del Comitato, verrà disputata alle ore **16:30**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "UNDER 15

- **Gara Monastir 1983 / Cagliari Calcio del 12.04.2026:** la gara a margine, la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Giovedì 09.04.2026**, alle ore **15:30**, presso campo "Monte Claro" di Cagliari.
- **Gara Polipsort Nuoro / Atletico Nuoro del 12.04.2026:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "La Solitudine campo B" di Nuoro.

3.4. Recupero gare rinviate o sospese

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

- **Gara Guspini Calcio / U.S. Arborea del 28.03.2026:** la gara a margine (vedi odierna delibera del Giudice Sportivo), per accordo fra le Società e col benessere del Comitato, verrà recuperata **Giovedì 09.04.2026**, alle ore **16:00** presso campo Comunale "Gino Neri" ad Arborea.

3.5. Programma gare

ECCELLENZA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BUDDUSO	ATLETICO URI	R	04/04/2026 16:00	1212 COMUNALE BORUCCA E.A.	BUDDUSO BORUCCA	VIALE FRANCESCO COSSIGA
CALCIO LANUSEI 1987	F.B.C. CALANGIANUS 1905	R	04/04/2026 16:00	261 COMUNALE LIXIUS	LANUSEI E.A. LOCALITA' LIXIUS	CIRCONVALAZIONE SUD LOC.LIXIUS
CARBONIA CALCIO	IGLESIAS CALCIO	R	04/04/2026 16:00	42 STADIO CARBONIA CARLO ZOBOLI	CARBONIA	VIA COSTITUENTE
NUORESE CALCIO 1930	POLISPORTIVA OSSESE	R	04/04/2026 16:00	233 COMUNALE FROGHERI	NUORO	VIA AOSTA
SANT ELENA QUARTU	CALCIO TORTOLI	R	04/04/2026 16:00	628 STADIO COMUN. "EFISIO CABRAS"	SETTIMO SAN PIETRO E.A.	ZONA CUCCURU DE NURAXI
SANTA TERESA GALLURA	ILVAMADDALENA 1903	R	04/04/2026 16:00	1353 STADIO COMUNALE	SANTA TERESA GALLURA	VIA LA RUDA
U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.	TALORO GAVOI	R	04/04/2026 16:00	416 STADIO NINO MANCONI	TEMPIO PAUSANIA E.N.	VIA ANTONIO MUZZETTO
VILLASIMIUS	FERRINI CAGLIARI ASD	R	04/04/2026 16:00	535 COMUNALE IS CASAS	VILLASIMIUS IS CASAS	VIA DELLO STADIO, LOC.IS CASAS

PROMOZIONE

GIRONE A - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CAGLIARI	SELARGIUS	R	04/04/2026 16:00	6 CENTRO SPORTIVO MARIO BRUGNERA	CAGLIARI	VIA S'ARRULLONI/V.DEI MONSONI
BAUNESE	A.S.D. U.S. ARBOREA	R	04/04/2026 16:00	240 COMUNALE PLANEDDA E.A.	BAUNEI E.A.	LOC. PLANEDDA BAUNEI
CALCIO PIRRI SSD A RL	SAMUGHEO	R	04/04/2026 16:00	14 MULINU BECCIU	CAGLIARI E.A.	VIA CRESPELLANI
CASTIADAS 1973	GUSPINI CALCIO	R	04/04/2026 16:00	48 COMUNALE L'ANNUNZIATA E.A.	CASTIADAS LOC. ANNUNZIATA E.A.	VIA DELL'OLIVASTRO
OVODDA	UTA CALCIO 2020	R	04/04/2026 16:00	285 COMUNALE OVODDA SA'E'MARINA	OVODDA SA'E'MARINA E.A.	S.S. 128 OVODDA-NUORO
TERRALBA FRANCESCO BELLU	CANNONAU JERZU PICCHI	R	04/04/2026 16:00	539 STADIO "REMIGIO CORDA" E.A.	TERRALBA E.A.- LOC. NARBONIS	ZONA NARBONIS
THARROS	FRECCIA PARTE MONTIS	R	04/04/2026 16:00	452 STADIO THARROS	ORISTANO E.A.	VIA CONSOLINI 22
VECCHIO BORGO S.ELIA	CUS CAGLIARI A.S.D.	R	04/04/2026 16:00	136 COMUNALE BELLAVISTA E.A.	SINNAI E.A. BELLAVISTA	VIA SANT'ISIDORO
VILLACIDRESE CALCIO	TONARA	R	04/04/2026 16:00	517 STADIO VILLACIDRO E.A.	VILLACIDRO VIA CHIESA	VIA PARROCCHIA/VIA STAZIONE

GIRONE B - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALGHERO	CASTELSARDO	R	04/04/2026 16:00	461 PINO CUCCUREDDU(MARIA PIA) EA	ALGHERO E.A. REG.MARIA PIA	VIA DELLA TRAMONTANA 17
BOSA	COGHINAS CALCIO	R	04/04/2026 16:00	246 CAMPO ITALIA E.A.	BOSA E.A.	VIALE MARCONI-VIA LAMARMORA
LI PUNTI CALCIO	USINESE	R	04/04/2026 16:00	522 COMUNALE LI PUNTI (A) E.A.	SASSARI E.A LI PUNTI	VIA PALA DI CARRU
OZIERESE 1926	ATLETICO BONO	R	04/04/2026 16:00	373 STADIO ANGELO MASALA E.A.	OZIERI E.A. PUNTA IDDA	V.SAN LEONARDO
SAN GIORGIO PERFUGAS	GHILARZA CALCIO	R	04/04/2026 16:00	799 STADIO BADU E LINOS E.N.	PERFUGAS BADU E LINOS E.N.	VIA SEBASTIANO SATTA
STINTINO	LUOGOSANTO	R	04/04/2026 16:00	395 COMUNALE ROCCARUJA STINTINO	STINTINO ROCCA RUJA E.A.	LOC. ROCCA RUJA
THIESI	CAMPANEDDA	R	04/04/2026 16:00	398 COMUNALE THIESI E.	THIESI	REG. BINZA E S'ENA

PLAY OFF JUNIORES REGIONALE

QUARTI DI FINALE – gare di andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PORTO ROTONDO	CARDEDU	A	08/04/2026 18:00	396 TELTI SANTA VITTORIA	TELOTI	S.S.127 PER CALANGIANUS
FERRINI CAGLIARI ASD	CALCIO PIRRI SSD A RL	A	08/04/2026 18:00	20 FERRINI "PIERO POLESE"	CAGLIARI E.A.	VIALE MARCONI KM 5,400
SAN PAOLO SASSARI	USINESE	A	08/04/2026 18:00	830 CAMPO CARBONAZZI	SASSARI E.A.	VIA UGO LA MALFA
SELARGIUS	THARROS	A	08/04/2026 18:00	803 COMUNALE VIRGILIO PORCU 2	SELARGIUS E.A.	V.DELLA RESISTENZA ANG.V.1A*MAG

UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GUSPINI CALCIO	A.S.D. U.S. ARBOREA	R	09/04/2026 16:00	173 COMUNALE GINETTO NERI E.A.	ARBOREA E.A.	VIA SANT'ANNA 3

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SELARGIUS	FERRINI CAGLIARI ASD	R	09/04/2026 19:00	803 COMUNALE VIRGILIO PORCU 2	SELARGIUS E.A.	V.DELLA RESISTENZA ANG.V.1A*MAG

GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PIZZINNO	ALGHERO	R	09/04/2026 17:00	244 COMUNALE BORORE	BORORE E.A.	V.LE DELLO SPORT S'ENA E FUNTA

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO PIRRI SSD A RL	FERRINI CAGLIARI ASD	R	03/04/2026 15:00	14 MULINU BECCIU	CAGLIARI E.A.	VIA CRESPELLANI
SANT ELENA QUARTU	FUTURA CALCIO SALES	R	08/04/2026 16:30	123 CENTRO DOMENICANO VERITAS C.11	SELARGIUS	VIA WATT SNC
FRASSINETTIELMAS VILLASOR	AIRONE	R	09/04/2026 17:30	713 COMUNALE 1 ELMAS EDOARDO SANNA	ELMAS TANCA LINARBUS E.A.	LOC. TANCA LINARBUS

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONASTIR 1983	CAGLIARI CALCIO SPA	R	09/04/2026 15:30	16 CRAL PROVINCIA MONTE CLARO	CAGLIARI E.A.	VIA CADELLO

4. Risultati Gare

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R		
A.S.D. U.S. ARBOREA	- SAMUGHEO	2 - 0
CANNONAU JERZU PICCHI	- BAUNESE	1 - 0
CUS CAGLIARI A.S.D.	- TERRALBA FRANCESCO BELLU	0 - 1
FRECCIA PARTE MONTIS	- VILLACIDRESE CALCIO	0 - 1
(1) GUSPINI CALCIO	- ATLETICO CAGLIARI	4 - 2
OVODDA	- CASTIADAS 1973	1 - 4
SELARGIUS	- CALCIO PIRRI SSD A RL	1 - 1
TONARA	- VECCHIO BORGO S.ELIA	0 - 1
UTA CALCIO 2020	- THARROS	1 - 1

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE B - 13 Giornata - R		
ARZACHENA ACADEMY C.S.	- OZIERESE 1926	2 - 2
ATLETICO BONO	- STINTINO	1 - 1
BONORVA 1960	- COGHINAS CALCIO	4 - 0
CAMPANEDDA	- MACOMERESE CALCIO	2 - 1
CASTELSARDO	- BOSA	1 - 0
GHILARZA CALCIO	- THIESI	1 - 0
LUOGOSANTO	- TUTTAVISTA GALTELLI	6 - 0
SAN GIORGIO PERFUGAS	- LI PUNTI CALCIO	0 - 1
(1) USINESE	- ALGHERO	0 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
AZZURRA MONSERRATO A.S.D.	- TERTENIA	0 - 2
BARIESE	- IDOLO CALCIO ARZANA	1 - 0
CARDEDU	- S.VITO	3 - 1
(1) GIALETO 1909	- CALCIO DECIMOPUTZU	1 - 5
GIOVENTU SARROCH	- DECIMO 07	1 - 1
LA PALMA CAGLIARI	- QUARTU 2000	7 - 2
SESTU	- ACCADEMIA SULCITANA	3 - 2
ULASSAI	- VILLAGRANDE	3 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE B - 10 Giornata - R		
ARBUS COSTA VERDE	- PERDAXIUS	2 - 1
(1) ATLETICO MASAINAS	- ANTIOCHENSE CALASETTA	0 - 1
GONNOSFANADIGA	- VIRTUS FURTEI	2 - 4
ORROLESE A.S.D.	- DONBOSCO FORTITUDO	1 - 0
SADALI	- LIBERTAS	2 - 0
SEGARIU	- ISILI	1 - 1
VERDE ISOLA	- VILLAMASSARGIA	1 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 10 Giornata - R		
FANUM OROSEI	- FONNI CALCIO	0 - 2
LULESE 1981	- BOTTIDDA CALCIO	4 - 0
MACOMER CALCIO	- BITTESE	3 - 2
OSCHIRESE	- DORGALESE A.S.D.	0 - 4
PATTADA 1974	- SUPRAMONTE	0 - 8
(1) SAN MARCO CABRAS	- ABBASANTA	2 - 2
SANVERESE	- SILANUS	3 - 3
SINISCOLA MONTALBO	- CORRASJURS364 OLIENA	4 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 10 Giornata - R		
FC ALGHERO S.R.L. SSD	- PLOAGHE 1994	2 - 2
ITTIRI CALCIO	- ATLETICO SORSO	3 - 4
LANTERI SASSARI A.S.D.	- PORTO TORRES	0 - 0
MALASPINA	- LAURAS	1 - 2
SAN PAOLO SASSARI	- BADESI 09	2 - 1
(1) SILIGO	- OLMEDO	1 - 2
(1) SORSO 1930	- MONTEALMA	1 - 2
VALLEDORIA	- SENNORI	3 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
(1) ACCADEMIA CALCIOSARRABESE	- LA SALLE CALCIO	0 - 6
(1) CASTIADESE CALCIO	- NEXT GENERATION HIMALAYA	0 - 4
FERRINI CALCIO QUARTU SE	- CALCIO KALAGONIS	2 - 4
JOHANNES	- BURCEI	1 - 3
JUPITER	- SINNAI CALCIO A 11	0 - 0
LA PINETA	- U.S. SETTIMO 1967	0 - 2
MULINU BECCIU	- URAGANO PIRRI	0 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE B - 10 Giornata - R		
BINDUA	- SANT ANNA ARRESI	1 - 3
DOMUSNOVAS J.S.E.	- TEULADA CALCIO	5 - 0
FER MASSENTI S.GIOVANNI	- GIOVENTU ASSEMINI CALCIO	0 - 6
G.S.D. ASSEMINESE	- CALCIO CAPOTERRA	0 - 1
P.G.S. AUDAX	- ATL. CALCIO CORTOGHIANA	2 - 2
PULA	- MATZACCARESE	4 - 1
(1) VILLAPERUCCIO 2024	- FRASSINETIEMAS VILLASOR	2 - 1

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 10 Giornata - R		
(1) ESCALAPLANO A.S.D.	- USSANA CALCIO	2 - 2
(1) SAN BASILIO	- PERDASDEFOGU	10 - 0
(1) SANTA LUCIA	- HAVANA SAN BASILIO	0 - 2
SANTA VITTORIA ESTERZILI	- MONREALE CALCIO	1 - 2
(1) SARDARA 1983	- SEULO 2010	2 - 3
(1) SPORTING MANDAS	- LUNAMATRONA	6 - 0
VIRTUS VILLAMAR	- SENORBI	2 - 3

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 10 Giornata - R		
ALES	- BUSACHESE	2 - 0
MARRUBIU CALCIO	- GESTURI F.C.	1 - 4
MEANA SARDO	- FOLGORE	2 - 2
(1) NURACHI CALCIO	- CIRCOLORICREATIVO ARBOREA	1 - 1
(1) ORATORIO TERRALBA	- SIMAXIS 2014	1 - 2
RUINAS 81	- POL. ALLAI	2 - 2
SINI MASULLAS 2011	- ATZARA	3 - 2

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE E - 10 Giornata - R			
(1) BONNANARO 2019	- BOLOTANESE	5 - 2	
(1) BORTIGALI	- BORORE 1967	2 - 1	
BURGOS	- POZZOMAGGIORE	3 - 2	
(1) CALMEDIA BOSA	- MINERVA	3 - 2	
NARBOLIESE	- TURALVA	3 - 0	
NORBELLO CALCIO	- BULTEI	3 - 2	
SAN NICOLA OZIERI	- SEILO	7 - 2	

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE F - 10 Giornata - R			
FLORINAS A.S.D.	- VIDDALBESE	3 - 3	
FOLGORE TISSI	- CENTRO STORICO SASSARI	5 - 1	
LA PALMA SPORTING ALGERO	- CODARUINA	3 - 3	
OTTAVA	- MONTE MUROS	2 - 2	
(1) SPORTING PADULEDDA	- GSA LAERRU	3 - 2	
TURRITANA	- ATLETICO CASTELSARDO	0 - 4	
TZARAMONTE	- SPORTING SASSARI	0 - 0	

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE G - 10 Giornata - R			
CALAGONONE	- ILBONO	6 - 1	
(1) CASTOR 1977	- OSINI	5 - 2	
FOLGORE POLISPORTIVA	- ATLETICO SARULE	4 - 0	
(1) GIRASOLE CALCIO	- IRGOLESE	0 - 2	
(1) LODINE CALCIO 1983	- ORANI	3 - 1	
(1) OLLOLAI	- TRIEI	1 - 2	
OTTANA CALCIO	- SANTU PREDU	0 - 2	

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE H - 10 Giornata - R			
ACADEMY PORTO ROTONDO	- SINISCOLA 2010	4 - 1	
(1) BUDONESE	- FUNTANALIRAS MONTI	1 - 2	
FOOTBALL CLUB BIASI	- ALA	1 - 2	
GOLFO ARANCI	- PORTO CERVO	4 - 1	
(1) LOIRI CALCIO	- TRINITA A.S.D.	VDGS	
(1) PALAU	- LA SALETTE OLBIA	1 - 0	
(1) TAVOLARA CALCIO	- PORTO S.PAULO	6 - 0	

(1) - disputata il 28/03/2026

FASE REGIONALE UNDER19 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA	- SASSARI CALCIO LATTEDOLCE	0 - 5	
(1) POL.CALCIO BUDONI	- MONASTIR 1983	2 - 2	

(1) - disputata il 25/03/2026

UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
DORGALESE A.S.D.	- ARBUS COSTA VERDE	6 - 1	
(1) GHILARZA CALCIO	- CALCIO TORTOLI	VDGS	D
GUSPINI CALCIO	- A.S.D. U.S. ARBOREA	SOSP	B
(1) MONASTIR 1983	- SIMBA	4 - 1	
NUORESE CALCIO 1930	- SAMUGHEO	8 - 0	

(1) - disputata il 30/03/2026

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
(1) ATLETICO CAGLIARI	- MONASTIR 1983	1 - 1	
CALCIO PIRRI SSD A RL	- VILLACIDRESE CALCIO	8 - 1	
EFFECIFERRINI	- LA SALLE CALCIO	2 - 2	
SIGMA CAGLIARI	- PIRRI	1 - 2	
TERRALBA FRANCESCO BELLU	- CARBONIA CALCIO	VDGS	D

(1) - disputata il 30/03/2026

GIRONE B - 12 Giornata - R			
(1) ATHLETIC SOLARUSSA	- SAN PAOLO SASSARI	1 - 0	
DON BOSCO NULVI	- POL.CALCIO BUDONI	3 - 2	
LI PUNTI CALCIO	- NUORESE CALCIO 1930	4 - 3	
PURI E FORTI	- SANTA TERESA GALLURA	2 - 2	
SIMBA	- SASSARI CALCIO LATTEDOLCE	VDGS	D

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE C - 12 Giornata - R			
(1) ACADEMY MONASTIR	- AIRONE	1 - 1	
C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA	- CUS CAGLIARI A.S.D.	1 - 2	
(1) CARLOFORTE	- U.S. SETTIMO 1967	4 - 1	
GIGI RIVA	- HIMALAYA SPORT	3 - 3	
IGLESIAS CALCIO	- PGS CLUB SAN PAOLO	0 - 0	
SANT ELENA QUARTU	- SESTU	0 - 3	
SINNAI CALCIO A 11	- G.S.D. ASSEMINESE	6 - 0	

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 12 Giornata - R			
ACADEMY LATTE DOLCE	- 1976 AUDAX ALGERO	12 - 0	
CALCIO TORTOLI	- ARZACHENA ACADEMY C.S.	3 - 4	
DORGALESE A.S.D.	- OZIERESE 1926	3 - 3	
LANTERI SASSARI A.S.D.	- FOLGORE POLISPORTIVA	5 - 2	
MACOMER CALCIO	- C.U.S.SASSARI	3 - 3	
SENNORI	- COSMOSASSARI	2 - 1	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R		
(1) CARBONIA CALCIO	- MONASTIR 1983	1 - 4
LA PALMA CAGLIARI	- CUS CAGLIARI A.S.D.	2 - 1
SELARGIUS	- ATLETICO CAGLIARI	1 - 1

(1) - disputata il 01/04/2026

GIRONE B - 12 Giornata - R		
(1) ACADEMY FBC CALANGIANUS	- SASSARI CALCIO LATTEDOLCE	2 - 7
CAGLIARI CALCIO SPA SQ.B	- DON BOSCO NULVI	12 - 1
CIVITAS TEMPIO A.S.D.	- PURI E FORTI	1 - 3
NETTUNO	- SIMBA	0 - 2
POL.CALCIO BUDONI	- COSMOSASSARI	1 - 2
(2) SANTA TERESA GALLURA	- AMPURIAS	1 - 0
TANCA MARCHESA	- PIZZINNO	3 - 0

(1) - disputata il 28/03/2026

(2) - disputata il 30/03/2026

GIRONE C - 12 Giornata - R		
ACADEMY MONASTIR	- FRECCIA PARTE MONTIS	2 - 3
EFFECIFERRINI	- CARLOFORTE	4 - 2
IGLESIAS CALCIO	- PGS CLUB SAN PAOLO	3 - 0
LA SALLE CALCIO	- DECIMO 07	7 - 1
(1) MARCO CULLURGIONI	- ATLETICO FC SANLURI	3 - 1
(1) NUOVA SAN FRANCESCO	- C.O.S. SARRABUS OGIASTRA	0 - 4
VILLACIDRESE CALCIO	- HIMALAYA SPORT	5 - 2

(1) - disputata il 28/03/2026

GIRONE D - 12 Giornata - R		
ACADEMY PORTO ROTONDO	- MARZIO LEPRI TORRES	2 - 1
ATLETICO NUORO	- LUPI DEL GOCEANO	4 - 1
FOLGORE POLISPORTIVA	- DORGALESE A.S.D.	3 - 1
LANTERI SASSARI A.S.D.	- ARZACHENA ACADEMY C.S.	1 - 8
OZIERESE 1926	- ATLETICO URI	5 - 1
PORTO TORRES	- 1976 AUDAX ALGHERO	24 - 0
SAN PAOLO SASSARI	- POLISPORT NUORO	2 - 3

5. Classifica Finale Campionato Reg. Juniores Under 19 - "Serie D"

Si trascrive di seguito la classifica finale della fase del "Campionato Regionale Juniores Under 19" riservata alle Società di "Serie D", Stagione Sportiva 2025/2026.

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. POL.CALCIO BUDONI	14	6	4	2	0	16	7	9	0
A.S.D. SASSARI CALCIO LATTEDOLCE	9	6	3	0	3	14	15	-1	0
ASD C C.O.S. SARRABUS OGIASTRA	7	6	2	1	3	11	12	-1	0
A.S.D. MONASTIR 1983	4	6	1	1	4	7	14	-7	0

In base alla classifica finale, la squadra della **A.S.D. Pol.Calcio Budoni** si qualifica alla Fase Finale del *Campionato Nazionale Juniores Under 19*.

6. Giustizia Sportiva

6.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 1 e 2 aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 THIESI

Una decina circa di suoi sostenitori faceva oggetto l'arbitro, dopo il termine della gara, di frasi offensive e ingiuriose. Pluri-recidiva specifica.

Euro 150,00 BONORVA 1960

Per carenza impianto idrico nello spogliatoio assegnato agli ufficiali di gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 2/ 6/2026

SOLINAS MICHELE (ATLETICO BONO)

Si alzava dalla panchina a seguito di una decisione arbitrale e, avvicinandosi all'Assistente arbitrale n.1, urlava delle espressioni irrispettose e ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 2/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 16/ 4/2026

PIREDDA GIUSEPPE (THIESI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PES LORENZO (MACOMERESE CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALIS DOMENICO (MACOMERESE CALCIO)

Calciatore di riserva, dalla panchina rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

REGINATO GIANLUCA (SELARGIUS)

Per aver rivolto all'assistente arbitrale n.1 espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

PIGA ALESSANDRO (THIESI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALMAS NICOLO (CALCIO PIRRI SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIREDDU GAVINO (ATLETICO BONO)

Al rientro negli spogliatoi dopo il termine dell'incontro, proferiva nei confronti degli ufficiali di gara una frase limitatamente offensiva che, valutato anche l'immediato ravvedimento e le scuse presentate alla terna, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PIREDDU GAVINO (ATLETICO BONO) DESSI LORENZO (THARROS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PERILLI GABRIEL (A.S.D. U.S. ARBOREA) SAGGIA ANDREA (ARZACHENA ACADEMY C.S.)
CAMARA AMADOU (BONORVA 1960) FANTASIA ANTONIO (OZIERESE 1926)
PAOLUCCI NICHOLAS (SELARGIUS) ACHENZA ALESSANDRO (STINTINO)
VIEIRA CA MIGUEL (VECCHIO BORGO S.ELIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

SERRA MATTIA (CANNONAU JERZU PICCHI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PASSALENTI AGUSTIN IVAN (ATLETICO BONO) ATZORI FEDERICO (CALCIO PIRRI SSD A RL)
TROIISI FEDERICO (COGHINAS CALCIO) VAL PABLO GABRIEL (COGHINAS CALCIO)
SORU STEFANO (OVODDA) REGINATO GIANLUCA (SELARGIUS)
PIRO TOMMASO (UTA CALCIO 2020)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIANNI DANIEL (CAMPANEDDA) TOCCI RICCARDO (CAMPANEDDA)
MELE ALBERTO (SELARGIUS)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SILIGO

Intemperanze dei suoi sostenitori nei confronti dell'arbitro per tutta la durata della gara. Recidiva specifica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 23/ 4/2026

FIORI GIOVANNINO (SORSO 1930)

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 9/ 4/2026

SATTA MAURO (SORSO 1930)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PINNA DIEGO (GIALETO 1909)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NEMORE CHRISTIAN (OLMEDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MARCEDDU ANTONIO (SILIGO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORDA ALESSIO (ABBASANTA)	PORCU SALVATORE (ABBASANTA)
NEMORE CHRISTIAN (OLMEDO)	MURRU FILIPPO (SAN MARCO CABRAS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BICCHEDDU FABIO (ATLETICO MASAINAS)	MATTANA ANDREA (CALCIO DECIMOPUTZU)
BASCIU MARCO (SAN MARCO CABRAS)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANDA GABRIELE (GIALETO 1909)	LEONCINI LANDREIN JUAN BAUTISTA (MONTEALMA)
CAGNONI GIUSEPPE (SORSO 1930)	

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO SORSO

Intemperanze dei suoi sostenitori nei confronti del direttore di gara, in campo avverso.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 2/ 5/2026

PUTZU MATTIA (OSCHIRESE)

Per aver rivolto all'arbitro una frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittole ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 14/ 4/2026

CONCAS RAFFAELE (CARDEDU)

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 9/ 4/2026

GODDI SILVIO (LULESE 1981)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIOVANETTI PIERGIORGIO (BITTESE) 2 gare

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RASSU ANTONIO (ATLETICO SORSO) 1 gara

Allenatore non in distinta poiché squalificato, veniva visto e riconosciuto dall'arbitro mentre sostava indebitamente all'interno del recinto di gioco e nella zona degli spogliatoi, prima della gara, durante l'intervallo e al termine della stessa. Squalifica per un'ulteriore gara effettiva.

CALLEDDA GIAN LUCA (PORTO TORRES) 1 gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARU JONATAN (SEGARIU)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MELIS LUCA (ISILI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

NUFRIS FRANCESCO (MALASPINA)

A seguito dell'espulsione di un suo compagno di squadra, si avvicinava al direttore di gara e gli urlava da breve distanza espressioni irrispettose, ingiuriose e persino intimidatorie. Doveva essere portato via fisicamente dai propri compagni di squadra. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., considerata l'aggravante della condotta minacciosa.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MULAS SILVIO (MALASPINA)

Calciatore di riserva, dalla panchina urlava all'indirizzo dell'arbitro espressione limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIOSA FRANCO	(ATLETICO SORSO)	PIRAS GIOVANNI	(CORRASIJR5364 OLIENA)
PIRAS LUCA	(IDOLO CALCIO ARZANA)	SERGI DIEGO	(LIBERTAS)
PUGGIONI ANDREA	(MACOMER CALCIO)	FEDELI LUIGI	(MALASPINA)
ANEDDA DAVIDE	(ORROLESE A.S.D.)	SANNA RICCARDO	(SILANUS)
MUSCAS GIANMARCO	(VIRTUS FURTEI)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FODDI MARCO	(ACCADEMIA SULCITANA)	NONNE MARCO	(FONNI CALCIO)
CADDIA MICHELE	(GONNOSFANADIGA)	CADONI NICOLO PASQUALE	(GONNOSFANADIGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASTORE CHRISTIAN	(BADESI 09)	ACQUAS SALVATORE	(CORRASIJR5364 OLIENA)
MOCCI ANDREA	(FONNI CALCIO)	BARRIA MATTIA	(MACOMER CALCIO)
EL YOUNI SOUFIANE	(ORROLESE A.S.D.)	FALCHI GABRIELE	(PORTO TORRES)
LOI MATTIA	(SESTU)	ONNIS FRANCESCO	(SESTU)
LABAGNARA ANGELO	(TERTENIA)	CONDE BAKARY	(VERDE ISOLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ARGIOLAS LUIGI	(DONBOSCO FORTITUDO)	SAPORITO MATTIA	(SINISCOLA MONTALBO)
MEREU RENATO	(VILLAGRANDE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NURRA ANTONIO	(ATLETICO SORSO)	LAUDI LEONARDO	(AZZURRA MONSERRATO A.S.D.)
MONNE ANTONIO	(FANUM OROSEI)	ARDU MARCO	(FC ALGHERO S.R.L. SSD)
AGABBIO FILIPPO	(GONNOSFANADIGA)	MURA MATTEO	(ISILI)
VENTURIN FACUNDO EZEQUIE	(MALASPINA)	DI MEGLIO EMILIANO	(PERDAXIUS)
PALA ANDREA	(PLOAGHE 1994)	TODDE LUDOVICO	(S.VITO)
ORRU NICOLA	(SANVERESE)	COSSU ALESSANDRO	(SILANUS)
SILVA SOARES FELIPE YAGO	(VIRTUS FURTEI)		

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 28/ 3/2026 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 3/2026 LOIRI CALCIO - TRINITA A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

- preso atto del preannuncio di ricorso depositato a mezzo pec dalla A.S.D. Loiri Calcio alle ore 19:19 del 30/03/2026 e della successiva pec del 31/03/2026 con cui predetta Società trasmetteva i motivi del ricorso;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 155/A della F.I.G.C. del 5 febbraio 2026, ai sensi del quale, in occasione delle ultime quattro gare dei campionati Dilettantistici in ambito Regionale e Provinciale sono in vigore i termini abbreviati per i procedimenti presso il Giudice Sportivo, in base ai quali 1) "il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; 2) "il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte";

- rilevato che sia il preannuncio, che il ricorso de qua non sono stati depositati entro i termini previsti dal predetto C.U. 155/A F.I.G.C.;

- considerato che quanto sopra rilevato costituisce motivo di irricevibilità;

DELIBERA

- l'irricevibilità, per intempestività del deposito, del preannuncio e dei motivi di ricorso, disponendo l'incameramento del contributo.

- di omologare la gara Loiri Calcio - Trinità A.S.D. col risultato conseguito sul campo di 0-1.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ESCALAPLANO A.S.D.

Per tutta la durata della gara i suoi sostenitori rivolgevano espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. Dal settore occupato dagli stessi tifosi veniva lanciato un accendino all'interno del tdg, che ricadeva a poca distanza dall'arbitro. Recidiva specifica.

Euro 150,00 BUDONESE

Intemperanze dei suoi sostenitori nei confronti del direttore di gara, anche di natura minacciose. Recidiva specifica.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 2/ 5/2026

ERRIU LUIGI

(SANTA LUCIA)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 16/ 4/2026

ERRIU ALBERTO

(SANTA LUCIA)

PIREDDA LUCA

(SANTA LUCIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOLLESA FILIPPO

(SANTA LUCIA) 2 gare

Per aver rivolto all'arbitro espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARBINI PAOLO PAS

(FUNTANALIRAS MONTI) 1 gara

CORREDDU LEONARDO

(MINERVA) 1 gara

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TAMPONI MICHELE MARCO

(TAVOLARA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CAUSSI MARIO (ACCADEMIA CALCIOSARRABESE)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, dapprima rivolgeva espressione irrispettosa nei confronti della direttrice di gara, quindi le indirizzava frase minacciosa e intimidatoria. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., considerata anche l'ulteriore giornata di squalifica per l'espulsione per doppia ammonizione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FADDA ENRICO (BOLOTANESE)

A seguito della concessione di un calcio di rigore a favore degli avversari, si avvicinava al direttore di gara e gli rivolgeva frasi irrispettose e minacciose. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

NUVOLI ALESSIO (LOIRI CALCIO)

Per aver contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressione manifestamente ingiuriosa. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

CIRINA MARCO (SANTA LUCIA)

A seguito dell'espulsione di un compagno di squadra, contestava l'arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LOI ANDREA UGO (CASTOR 1977)

In reazione a un fallo subito, colpiva con dei pugni al viso il calciatore avversario. Sanzione ai sensi dell'art.38 del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

CASTI MIRKO (SANTA LUCIA)

Calciatore di riserva, dalla panchina rivolgeva all'indirizzo dell'arbitro espressioni limitatamente offensive che, seppur reiterate, vista la limitata portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRAI LUCA (CASTOR 1977)

BAEZ KEVIN THOMAS (OSINI)

CHESSA DAVIDE (MINERVA)

Per aver rivolto all'arbitro espressione limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

PORCEDDU ALESSIO (SANTA LUCIA)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni limitatamente offensive che, per la esigua portata lesiva, giustificano la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISANU FRANCESCO (BOLOTANESE)

PISANU MICHELE (BOLOTANESE)

BUSU SIMONE (BUDONESE)

SCARFO STEFANO (FUNTANALIRAS MONTI)

TOSI FABIO (LOIRI CALCIO)

DESSI DANIELE (NURACHI CALCIO)

SARR SERIGNE MAMADOU (ORATORIO TERRALBA)

ERRIU NICOLO (SANTA LUCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MISCERA ADRIANO (BUDONESE)

DEPLANO DANIELE (GIRASOLE CALCIO)

PAU FRANCESCO (NURACHI CALCIO)

BUSSU VITTORE (OLLOLAI)

MURGIA MAURO (USSANA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MADEDDU FABIO (ACCADEMIA CALCIOSARRABESE)

MANNAZZU ALBERTO (BUDONESE)

MACIS SIMONE (CASTOR 1977)

MURRELI STEFANO (CASTOR 1977)

MASCIA MASSIMO (HAVANA SAN BASILIO)

FARRIS LUCA (LUNAMATRONA)

CHERGIA ALESSIO (NURACHI CALCIO)

GHISU MICHELE (OLLOLAI)

BAEZ KEVIN THOMAS (OSINI)

NUVOLI FEDERICO (SIMAXIS 2014)

CORDA MATTEO (SPORTING PADULEDDA)

PISU NICOLA (TRINITA A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

NICOLETTA FRANCESCO (BUDONESE)

TOCCO ALESSIO (SARDARA 1983)

ORRU LORENZO MARIO (SIMAXIS 2014)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOCCI MATTEO	(ACCADEMIA CALCIOSARRABESE)	ATZORI GIANMARCO	(BORTIGALI)
CARBONELLA MATTIA	(CALMEDIA BOSA)	CAU FRANCESCO	(CASTIADESE CALCIO)
CHINGA ALEXANDRU	(CASTIADESE CALCIO)	PISU GABRIELE	(CASTOR 1977)
MEREU SALVATORE	(ESCALAPLANO A.S.D.)	SITZIA SIMONE	(FRASSINETTILMAS VILLASOR)
SECCHI ANDREA	(FUNTANALIRAS MONTI)	BALZANO RICCARDO	(LA SALETTE OLBIA)
BRUNO ALESSIO ERALDO	(LA SALETTE OLBIA)	PANDORI MATTEO	(LA SALLE CALCIO)
ORRU MIRCO	(NEXT GENERATION HIMALAYA)	ISSAH ZAKARIYA	(SARDARA 1983)
SIREUS LUCA	(SIMAXIS 2014)	MILONE GENNARO	(SPORTING PADULEDDA)
SPANO PIERO	(SPORTING PADULEDDA)	RAIMO NICOLA	(TAVOLARA CALCIO)
LAPIA MAURIZIO	(TRIEI)	MONNI MARCO	(TRIEI)
PALERMO ALBERTO	(TRINITA A.S.D.)	COSSU SAMUELE	(USSANA CALCIO)
ZEDDA ALESSANDRO	(USSANA CALCIO)	MANCA MICHELE	(VILLAPERUCCIO 2024)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 180,00 ATLETICO SARULE

Intemperanze dei suoi sostenitori nei confronti del direttore di gara. Pluri-ricidiva specifica.

Euro 85,00 NORBELLO CALCIO

Per aver messo a disposizione dell'arbitro uno spogliatoio in condizioni igieniche inadeguate.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 2/ 6/2026

SANNA FRANCO (LA PALMA SPORTING ALGHERO)

Dirigente non inserito in distinta, veniva riconosciuto sugli spalti dall'arbitro, da dove gli rivolgeva espressioni ingiuriose e offensive. Sanzione ai sensi dell'art.36, comma 2/a del C.G.S., nella misura del minimo edittale.

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 22/ 4/2026

MARCEDDU IVO (NORBELLO CALCIO) LADU GABRIELE (ATLETICO SARULE)

INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 16/ 4/2026

PISANO MARCELLO (BURCEI) SCAMERONI CORRADO (JOHANNES)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCUDA DANILO (BURCEI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARRAS PIETRO SEBASTIA (BULTEI) DEIANA GABRIELE (NORBELLO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STATZU ALESSIO (ALES)	PIGA BRUNO (ATL. CALCIO CORTOGHIANA)
MURGIA ALESSANDRO (FOLGORE TISSI)	LUZZI EDOARDO ROMOLO (JOHANNES)
CUBONI NICOLA (JUPITER)	MONTIEL DARRIEU AGUSTIN (LA PALMA SPORTING ALGHERO)
OLLA THOMAS (LA PINETA)	CAULI MATTEO (MARRUBIU CALCIO)
BORELLI GIORDANO (MATZACCARESE)	FRIFER OMAR (P.G.S. AUDAX)
ARGIOLAS ALESSANDRO (PULA)	DELIGIA SIMONE (SEDILO)
SCUDU DANIELE (SINISCOLA 2010)	SPANU DAVIDE (TURALVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PISANO FABIO (CODARUINA) GARAU GABRIELE (VIRTUS VILLAMAR)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUSCAS ERNESTO (ALES)	CONTINI ANTONELLO (CALAGONONE)
MUGGIANU DANIELE (CALAGONONE)	MATTANA SIMONE (CALCIO CAPOTERRA)
LECCA ANDREA (FERRINI CALCIO QUARTU SE)	LOCCI MAURO (FERRINI CALCIO QUARTU SE)
BINDINELLI LUCA (FOLGORE POLISPORTIVA)	DECANDIA ANDREA (FOLGORE TISSI)
DESSI LEONARDO (GIOVENTU ASSEMINI CALCIO)	SALIS ANDREA (JOHANNES)
CASU SAMUELE (MONREALE CALCIO)	LUBINU MARCO (MONTE MUROS)
SABA DAVIDE (OTTANA CALCIO)	BERNARDINI TOMMASO (P.G.S. AUDAX)
SORO MIRKO (P.G.S. AUDAX)	AISONI SAMUELE (PORTO CERVO)

MASCIA RICCARDO	(SENORBI)	PINTUS CLAUDIO	(SENORBI)
LAI CRISTIANO	(TEULADA CALCIO)	DI LAURA RICCARDO	(U.S. SETTIMO 1967)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MADAU LORENZO	(ATL. CALCIO CORTOGHIANA)	MONNI MARCO	(BURCEI)
CABONI DAVIDE	(BUSACHESE)	PIGA CRISTIANO	(CALCIO KALAGONIS)
CARTA SIMONE	(MONTE MUROS)	BRATZU ALBERTO	(POL. ALLAI)
DESSI ALESSANDRO	(SANTA VITTORIA ESTERZILI)	GAMBINO GABRIELE	(SINNAI CALCIO A 11)
ATZENI FEDERICO	(URAGANO PIRRI)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MELIS DIEGO	(ALES)	MURRONI CRISTIAN	(ALES)
DIANA GIANMARCO	(ATL. CALCIO CORTOGHIANA)	CURRELI FEDERICO	(ATZARA)
RIOLA ANDREA	(BINDUA)	FALCHI NICOLO	(BULTEI)
FANCELLO SAMUELE	(CALAGONONE)	PISANO CARLO	(CALCIO CAPOTERRA)
MEIRANI GIANMARCO	(CALCIO KALAGONIS)	CANCEDDA FRANCESCO	(DOMUSNOVAS J.S.E.)
SAWO IBRAHIM	(FERRINI CALCIO QUARTU SE)	MELONI ANTONIO	(FOOTBALL CLUB BIASI)
MURA DANIELE	(G.S.D. ASSEMINESE)	PAU MATTEO	(JUPITER)
SEDDAIU ANTONIO GIUSEPP	(MONTE MUROS)	CIFERNI SIMONE	(OTTANA CALCIO)
FLORIS ANDREA	(P.G.S. AUDAX)	CONTINI DIEGO	(POL. ALLAI)
DELEDDA GIOVANNI ANDREA	(SAN NICOLA OZIERI)	ANGIONI ALBERTO	(SANT ANNA ARRESI)
SAU MICHELE	(SANTA VITTORIA ESTERZILI)	CORONA MIRKO	(SINI MASULLAS 2011)
SANTORU ALESSANDRO	(TURALVA)	MELONI GIUSEPPE	(TZARAMONTE)
TUVERI NICOLO	(VIRTUS VILLAMAR)		

GARE DEL CAMPIONATO FASE REGIONALE UNDER19 SERIE D C11

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

DESSENA LORENZO	(POL.CALCIO BUDONI)	MANCA GIANFRANCO	(POL.CALCIO BUDONI)
-----------------	---------------------	------------------	---------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CONGIU ALESSIO	(MONASTIR 1983)	CAPRA LORENZO GABRIEL	(POL.CALCIO BUDONI)
----------------	-----------------	-----------------------	---------------------

GARE DEL 31/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MULAS RICCARDO PIETRO	(SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)
-----------------------	-----------------------------

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE C11

GARE DEL 28/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 3/2026 GUSPINI CALCIO - A.S.D. U.S. ARBOREA

Il Giudice Sportivo,

visto il rapporto arbitrale e preso atto che il direttore di gara, al rientro negli spogliatoi dopo il termine del primo tempo, accusava un malessere fisico a causa del quale non era più nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara e che per tale motivo era costretto a sospendere l'incontro a margine durante l'intervallo, prima dell'inizio del secondo tempo, sul risultato parziale di 3 a 1;

DISPONE la prosecuzione, ai sensi dell'art. 33 della L.N.D., della gara "Guspini Calcio - Arborea", con la disputa dei soli minuti non giocati, demandando al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. di fissarne la data;

Si dà atto che prima della sospensione della gara non è stato adottato alcun provvedimento disciplinare a carico di tesserati delle due squadre.

GARE DEL 30/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/ 3/2026 GHILARZA CALCIO - CALCIO TORTOLI

Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale;

- rilevato che nel rapporto di gara l'arbitro segnala che: 1) già al 15° minuto del primo tempo aveva dovuto sospendere fino al 23° minuto la partita perché alcuni giocatori di ambo le squadre (che egli ammoniva) si stavano offendendo reciprocamente quasi accapigliandosi; 2) al 26° minuto del secondo tempo, quando la gara era ripresa da appena tre minuti, i giocatori di ambo le squadre iniziavano una rissa; l'arbitro nell'occorrenza fra i corrissanti individuava i seguenti giocatori: Secci Francesco, Amjerih Karim, Migali Fabio, Serra Federico e Floris Michele del Tortoli e Cadau Alessio, Dani Monteiro Bruno, Fadda Denis, Paniccia Manuel e Defrassu Daniele del Ghilarza; 3) vista la confusione creatasi nel terreno di gioco e l'evidente disinteresse di tutti i calciatori a giocare una partita di calcio (nei confronti dei quali non avrebbe alcun senso né individuare le singole responsabilità, giacché si trovano tutte allo stesso livello, né graduare diversamente le rispettive sanzioni disciplinari) l'arbitro la sospendeva in via definitiva;

- considerato che l'arbitro non ha potuto portare a termine la partita per evidente colpa dei giocatori delle due squadre;

DELIBERA

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero ad ambo le squadre;

- di squalificare per quattro gare effettive ciascuno Secci Francesco, Amjerih Karim, Migali Fabio, Serra Federico e Floris Michele del Tortoli e Cadau Alessio, Dani Monteiro Bruno, Fadda Denis, Paniccia Manuel e Defrassu Daniele del Ghilarza;

- di irrogare € 100,00 di ammenda ad ambo le società per non avere impedito che propri tesserati partecipassero ad una rissa e provocassero così la fine anticipata della partita.

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 NUORESE CALCIO 1930

Intemperanze dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOCHE NICOLA

(DORGALESE A.S.D.)

GARE DEL 30/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO TORTOLI

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GHILARZA CALCIO

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 100,00 CALCIO TORTOLI

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 100,00 GHILARZA CALCIO

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AMJERIH KARIM

(CALCIO TORTOLI)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

FLORIS MICHELE

(CALCIO TORTOLI)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

MIGALI FABIO

(CALCIO TORTOLI)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

SECCI FRANCESCO

(CALCIO TORTOLI)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

SERRA FEDERICO (CALCIO TORTOLI)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CADAU ALESSIO (GHILARZA CALCIO)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

DANI MONTEIRO BRUNO (GHILARZA CALCIO)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

DEFRASSU DANIELE (GHILARZA CALCIO)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

FADDA DENNIS (GHILARZA CALCIO)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

PANICCIA MANUEL (GHILARZA CALCIO)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANICCIA MANUEL (GHILARZA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SECCI FRANCESCO (CALCIO TORTOLI)

GALLUS GIUSEPPE

(GHILARZA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI C11

GARE DEL 8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/ 2/2026 PIZZINNO - SAN PAOLO SASSARI

Il Giudice Sportivo

- richiamato integralmente, per la partita in epigrafe, come pubblicato nel C.U. n. 100 del 2026 (pag. 2) ed alla cui lettura si rimanda, il provvedimento emesso in attesa degli accertamenti comandati alla Procura Federale siccome destinati a verificare, in primo luogo, se per questa gara fosse stato designato un tutor arbitrale e, poi, quale atteggiamento lo stesso avesse tenuto nell'occorso, giusta il contenuto del ricorso presentato dalla società Pizzinno;
- compulsati gli approfonditi accertamenti espletati dalla Procura Federale ed i relativi allegati;
- rilevato che da questi accertamenti emerge che:
 1. effettivamente, per l'arbitro che doveva dirigere la partita *de qua*, era stato incaricato un tutor;
 2. tale tutor, qualche volta nel primo tempo e per quasi tutto il secondo tempo, per sua stessa ammissione, è entrato nel terreno di gioco, e più specificatamente nella seconda frazione della partita perché: *"...le proteste continuavano e Alessandro era in difficoltà ... e l'ho supportato fino alla fine della partita, stando comunque a qualche metro da lui e senza dargli alcuna indicazione tecnica. La mia presenza gli serviva da rassicurazione e ha portato a termine la partita..."* (deposizione tutor pag. 20 accertamenti della Procura);
 3. sia l'arbitro che il tutor hanno dichiarato alla Procura che le decisioni di campo sono state prese dal solo arbitro (circostanza ritenuta non vera dalla ricorrente ma sostanzialmente vera pella resistente), al di là di un singolo episodio accaduto in occasione dell'espulsione di un assistente di parte della Pizzinno che: *"... ci aveva insultato entrambi; lui, seguito da me è andato verso la panchina della squadra di casa e ha estratto il cartellino rosso e l'ha espulso direttamente"* (deposizione del tutor pag. 21 accertamenti della Procura);
 4. la ricostruzione di quest'ultimo fatto è stata diversamente rappresentata da Marras Giuseppe (dirigente della società resistente), che ha riferito che *"... il cartellino rosso è stato mostrato dall'arbitro che effettivamente era stato richiamato dal tutor che gli chiedeva di espellere il dirigente accompagnatore della società Pizzinno ..."* (pag. 17 accertamenti della Procura), che trova diretta conferma nella deposizione del dirigente della Pizzinno, per quanto costui abbia riferito che il cartellino rosso: *"... sia stato mostrato dal tutor, comunque è stato da lui decretato"* (pag. 11 accertamenti della Procura);
- considerato che la figura del tutor (art. 23, comma 3, lett. r Regolamento AIA) è stata già presa in considerazione sia da questo Giudice (vd. C.U. n. 103/2025 pagg. 25 e 26), che l'aveva ritenuto un mero osservatore degli arbitri di prima nomina – ed ancora oggi conferma siffatta interpretazione –, che da quello nazionale (vd. Tribunale Federale Nazionale decisione del 16/18.04.2025 n. 197/TFNDS 2024-2025), laddove in quest'ultimo caso si specifica che il tutor: *"... assolve alla funzione di supportare nelle primissime gare i giovani arbitri ... con suggerimenti e consigli di natura pratica, ma che non possono travalicare l'autonomia della direzione della gara fino al punto di suggerire loro ... l'adozione di provvedimenti disciplinari ... l'attività dei tutor è limitata ai suggerimenti di natura amministrativa e tecnica in senso stretto quale ad esempio quelli inerenti lo spostamento sul terreno di gioco e la posizione da assumere per una corretta valutazione del fuori gioco e dei falli in generale in conformità alle disposizioni e alle linee*

guida dell'organo tecnico di competenza, senza interferire sulle decisioni da adottare e senza sminuire l'immagine e l'autorevolezza del direttore di gara ...";

- considerato che la stessa Procura, che ha interpellato l'AIA territorialmente competente, ha escluso che sussistano delle linee guida AIA volte a disciplinare il comportamento che deve tenere il tutor durante la partita (pag. 8 accertamenti della Procura), per cui, per quanto è dato comprendere, ogni sezione dell'AIA avrebbe delle proprie linee guida, che, nell'ispecie, non sono state allegate né dall'arbitro né dal tutor, nonostante quest'ultimo, smentendo così quanto detto alla Procura dall'AIA di cui sopra, abbia riferito che esse sussistano, avendole nel caso *de quo* perfettamente osservate: “... lo ho seguito le linee guida sezionali...” (pag. 20 accertamenti della Procura);
- considerato che la figura del tutor, consultati da questo Giudice i vari siti dell'AIA nazionale e sezionali ed anche leggendo gli articoli pubblicati sulla rivista “L'Arbitro”, è concordemente individuata come deputata al supporto consulenziale e motivazionale dell'arbitro, che durante la partita deve posizionarsi tra le due panchine con la “... raccomandazione di non assumere comportamenti ingerenti verso il giovane arbitro per non scalfire l'autorevolezza che calciatori e dirigenti si aspettano (da lui: NDS) ...” (supplemento on line della rivista “L'Arbitro” del 20.02.2023); in nessun documento extra carte federali (a mo' di dottrina), scartabellato per scrupolo da questo Giudice, si dice che il tutor arbitrale possa entrare in campo ed affiancare l'arbitro durante lo svolgimento del gioco;
- osservato allora che il Regolamento del Gioco del Calcio, durante la partita, è rappresentato dal solo arbitro designato a dirigerla (vd. provvedimento di questo Giudice C.U. n. 94/2026, pag. 24 laddove viene espressamente richiamato a tal uopo quello della Corte d'Appello Federale a Sezioni Unite n. 0121/CFA 204/2025 prima adunanza del 18.06.2025); nel detto Regolamento, quando si riferisce alla partita, trova spazio unicamente la figura dell'arbitro (Regola n. 5): il quale “... ha piena autorità per far osservare le Regole del Gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere ...” (punto 1 “L'autorità dell'arbitro”); l'art 66, comma 2 della NOIF, fra le persone ammesse ad entrare nel recinto di gioco (che è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane ...) (così la Regola 1 Guida pratica AIA1 del Regolamento del Gioco del Calcio), non contempla il tutor, che per prassi, è oramai chiaro, dovrebbe sostare fra le due panchine, ma mai egli potrebbe entrare in campo durante lo svolgimento del gioco per adiuvarlo in qualsivoglia modo l'arbitro nel dirigere la gara. D'altronde, l'osservatore arbitrale, per così dire ordinario, non sta di certo sul terreno di gioco, così come i Commissari di campo “... se lo ritengono opportuno possono entrare nel recinto di gioco” (Art. 68 NOIF). Nel terreno (rettangolo) di gioco propriamente detto vi accedono solo i calciatori che partecipano alla partita e l'arbitro; ogni altro soggetto “sarà considerato un “corpo estraneo” (Regola 3 punto 7 Regolamento del Gioco del Calcio). D'altronde, anche nei campionati professionistici è facile notare che neppure il quarto uomo o gli assistenti entrano nel terreno di gioco per interloquire con l'arbitro e se lo devono fare è lui che si avvicina loro e non il contrario; anche la squadra medica, che vuole soccorrere un calciatore infortunato, prima di entrare nel terreno di gioco, deve ottenere la previa autorizzazione in tal senso dall'arbitro. Questo spiega, enfatizzando un po' il concetto della sacralità del terreno di gioco ove si svolge la partita, perché esso deve essere occupato stabilmente da chi vi partecipa fattivamente: i calciatori e l'arbitro e nessun'altro.
- osservato, quindi, che la presenza di un tutor dentro il terreno di gioco e durante la partita non è legittimata da alcuna norma federale ed anzi collide con quanto si è fin qui detto sull'arbitro e sul ruolo che egli assume nella direzione della partita. Il vigente diritto positivo relativo al giuoco del calcio regolamentato dalla FIGC non consente al tutor di entrare nel terreno di gioco anche se fosse solo per supportare il giovane arbitro. Le sue mansioni, una volta incaricato del tutoraggio del giovane arbitro, devono svolgersi durante le fasi di non gioco della partita (prima dell'inizio, nell'intervallo, alla fine), nel corso delle quali può stare a stretto contatto con l'arbitro per mostrargli quanto occorra perché ben possa dirigere la partita; durante lo svolgimento della partita la sua funzione invece deve essere espletata stando esclusivamente a bordo campo o, come prassi parrebbe dire, fra le due panchine. La sola presenza nel terreno di giuoco del tutor, durante lo svolgimento della partita, in una sorta di affiancamento del direttore di gara, è di per sé stessa fonte di disturbo della gara, dell'arbitro, dei calciatori, dei dirigenti e delle riserve in panchina, del pubblico, che potrebbero non capire più chi stia davvero arbitrando l'incontro, creando così una confusione dei ruoli che il Regolamento del Gioco del Calcio certamente non vuole;
- ritenuto che, nella gara in esame, il tutor, al di là dell'episodio dell'espulsione del dirigente della Pizzinnos (che, comunque, è risultato un fatto grave, perché è ragionevolmente provato che l'abbia sollecitata lui, con ciò travalicando i suoi poteri di tutor e direzionando in qualche modo la decisione dell'arbitro), è entrato nel terreno di gioco ed ha attivamente partecipato alla gara occupando spazio, seguendo le azioni di gioco, ecc., svolgendo quasi il ruolo di un secondo arbitro in campo che nel calcio non è contemplato. La gara de qua, al di là del risultato finale, che avrebbe potuto essere il medesimo anche se il tutor non fosse entrato in campo, è risultata viziata nella sua regolarità in modo irrimediabile dalla presenza del tutor dentro il terreno di gioco e durante il suo sviluppo, il quale, nonostante le buone intenzioni a cui si crede, si è imposto all'interno della partita, impedendo di fatto all'arbitro, con la sola sua adombrante figura, di dirigere la gara con l'autonomia e con l'autorevolezza che ci si aspetta da chi ha intrapreso questo ruolo nelle partite di calcio. Richiamate, infine, le dichiarazioni rese dal tutor alla Procura Federale, se l'ambiente nel corso della partita era diventato ostile nei confronti dell'arbitro, ben questi per vero avrebbe potuto assumere provvedimenti anche drastici come interromperne il corso, ma non certamente portarla a termine perché dentro il campo c'era il tutor che lo “copriva”.

DELIBERA

- di accogliere il reclamo della società Pizzinnos, di talché dispone, ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c del CGS, la ripetizione della gara, demandando al Comitato Regionale L.N.D. di stabilirne la data, e la restituzione del contributo.

Dispone inoltre la trasmissione degli atti di questo fascicolo alla Procura Federale perché valuti l'eventuale promovimento di un'azione disciplinare nei confronti del tutor della partita *de qua* per quanto, contrariamente alle Regole del Gioco del Calcio, egli abbia fatto nel corso della stessa.

GARE DEL 29/ 3/2026 **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 29/ 3/2026 SIMBA - SASSARI CALCIO LATTEDOLCE

Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale; preso atto della presenza agli atti anche di un preannuncio di ricorso della Sassari Calcio Latte Dolce del 30.03.2026 h. 14:27, che però è irricevibile per intempestività, perché reso in violazione del C.U. n. 155/A della FIGC, che stabilisce, per le gare di fine stagione, come è quella in disamina, che il preannuncio di reclamo va depositato entro e non oltre le h. 11,00 del giorno successivo la disputa della gara oggetto del preannuncio, mentre quello che occupa è stato trasmesso, come sopra evidenziato, in colpevole ritardo alle ore 14,27;

- rilevato che nel rapporto di gara l'arbitro segnala che: 1) al 34^o minuto del secondo tempo, in occasione di una segnatura dell'A.S.D. Simba e quando il risultato era di cinque a zero in favore di codesta società, scoppiava una rissa in campo che coinvolgeva tutti i giocatori di ambo le squadre, fra i quali l'arbitro riconosceva il numero 11 (Carta Gabriel) dell'A.S.D. Simba, che nell'occorso sarebbe stato il primo a spintonare un giocatore avversario, e i numeri 77 (Borra Nicola) e 11 (Belmonte Guel Danilo) del Sassari Calcio Latte Dolce; 2) la rissa, all'esito della quale alcuno dei corrissanti ha patito danni fisici, non si è riusciti a sedarla subito, nonostante il prodigarsi in tal senso dei dirigenti delle due squadre (e ciò consente a questo giudice di non irrogare sanzioni pecuniarie alle due società), di talché l'arbitro, non potendo più proseguirne la direzione perché non ve ne erano più le condizioni, ne ha decretato la anticipata fine

- considerato che la partita *de qua* dall'arbitro forzatamente non è stata portata al suo naturale termine per evidente ed indistinta colpa dei giocatori delle due squadre;

DELIBERA

- l'irricevibilità, per intempestività del suo deposito, del preannuncio di reclamo del Sassari Calcio Latte Dolce con l'incameramento del contributo;

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per tre a zero ad ambo le squadre;

- di squalificare per quattro gare effettive Lai Federico dell'A.S.D. Simba, che ha dato la stura agli scontri poi degenerati in rissa, e per tre gare effettive ciascuno Carta Gabriel dell'A.S.D. Simba, Borra Nicola e Belmonte Guel Danilo del Sassari Calcio Latte Dolce per avere partecipato fattivamente alla rissa di cui sopra anziché fungere da pacieri.

gara del 29/ 3/2026 TERRALBA FRANCESCO BELLU - CARBONIA CALCIO

Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale e la sua successiva integrazione;

- rilevato che l'arbitra segnala che: 1) al 47^o minuto del secondo tempo, quando il risultato era di tre a zero per il Carbonia Calcio, subito dopo l'espulsione del numero 7 del Terralba Francesco Bellu Tocco Marco Valerio, scoppiava una rissa fra i calciatori in campo delle due squadre; 2) a causa di ciò l'arbitra, che poco verosimilmente nell'occorso non riusciva ad individuare neanche uno dei corrissanti, sospendeva la partita perché si trovava in condizioni psicofisiche non "adeguate"; 3) seduta dopo cinque minuti la rissa e riportata la calma in campo, l'arbitra invitava i calciatori delle due squadre a portare a termine la partita con la consumazione dell'ultimo minuto di recupero rimasto, ma, mentre il Carbonia Calcio si dichiarava pronto al proseguimento, il capitano del Terralba Francesco Bellu si rifiutava, "sostenendo di non vederne l'esigenza poiché mancava solamente un minuto" (vd. integrazione del rapporto arbitrale);

- considerato che l'arbitra, che come è noto ha la totale gestione regolamentare del decorso della partita, ben può, dopo averla sospesa temporaneamente, procedere alla ripresa del gioco una volta che la causa che l'aveva portata a sospenderla sia stata rimossa (vd. art. 68 NOIF; Regola 5 paragrafo 3, titolo Interferenza Esterna, del Regolamento del Giuoco del Calcio; e, sulla Guida Pratica AIA su detta Regola, il paragrafo 11, specie il secondo capoverso);

- considerato che il Terralba Francesco Bellu, non aderendo espressamente all'invito rivolto dall'arbitra al capitano della squadra, una volta seduta la rissa e ripristinatasi la calma in campo, di riprendere a giocare e portare a termine la partita (vd. paragrafo 10 Guida Pratica Aia sub art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio), ha tenuto una condotta che rappresenta un plastico caso di rinuncia alla gara (art. 53, comma 1 NOIF), sanzionato disciplinarmente con la cosiddetta "sconfitta a tavolino";

- considerato che, comunque, alla rissa di cui sopra hanno partecipato i calciatori, e quindi tesserati di ambo le compagini sportive, alle stesse, per responsabilità oggettiva, si intende irrogare, in via disciplinare, la sanzione dell'ammenda;

DELIBERA

- di infliggere alla ASD Terralba Francesco Bellu, ai sensi degli artt. 53 NOIF e 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 con la penalizzazione di un punto in classifica e di irrogarle € 103,00 di ammenda quale prima rinuncia e di € 100,00, sempre di ammenda, per il coinvolgimento di suoi tesserati nella rissa (in totale € 203,00 di ammenda);

- di irrogare l'ammenda di € 100,00 alla ASD CARBONIA CALCIO per il coinvolgimento di suoi tesserati nella rissa; - di squalificare per una giornata Tocco Marco Valerio del Terralba Francesco Bellu.

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGRISANI FRANCESCO (ACADEMY MONASTIR)

MARCEDDU COSIMO MARCO (AIRONE)

BELLU GABRIEL (SAN PAOLO SASSARI)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SASSARI CALCIO LATTEDOLCE

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

SIMBA

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

TERRALBA FRANCESCO BELLU

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

TERRALBA FRANCESCO BELLU 1 punto di penalizzazione

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 203,00 TERRALBA FRANCESCO BELLU

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 100,00 CARBONIA CALCIO

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 100,00 SASSARI CALCIO LATTEDOLCE

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 100,00 SIMBA

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 30,00 EFFECIFERRINI

Reiterate intemperanze di un un isolato sostenitore, riconducibile all'Effeciferrini, sia nei confronti del direttore di gara che dei calciatori avversari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

MANCA MATTEO (FOLGORE POLISPORTIVA)

Durante una normale azione di gioco, colpiva deliberatamente con un pugno tra il collo e la schiena un calciatore avversario, cagionandogli conseguenze fisiche (art.38 CGS), successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni offensive e ingiuriose. Sanzione ai sensi degli artt.36, comma 1/a e 38 del C.G.S., nella misura dei rispettivi minimi edittali.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GUNGUI ANTONI (FOLGORE POLISPORTIVA)

A seguito dell'espulsione del compagno di squadra contestava il Direttore di gara con frasi offensive e ingiuriose. Sanzione ai sensi dell'art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura del minimo edittale

LAI FEDERICO

(SIMBA)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BELMONTE GAEL DUILIO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

BORRA NICOLA (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CARTA GABRIEL (SIMBA)

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRESI EDOARDO (ARZACHENA ACADEMY C.S.) SANITA KEVIN (CALCIO TORTOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCIA ANDREA (CUS CAGLIARI A.S.D.) CONGIU ALESSANDRO (FOLGORE POLISPORTIVA)

TOCCO MARCO VALERIO (TERRALBA FRANCESCO BELLU)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORRU GABRIEL (CALCIO PIRRI SSD A RL) LONGOBARDI ANDREA (COSMOSASSARI)

TOLU MARCO (FOLGORE POLISPORTIVA) GUTTUSO DANIELE (SANTA TERESA GALLURA)

BERGAMIN DIEGO (TERRALBA FRANCESCO BELLU)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

THIOBANE KHALIL (CALCIO TORTOLI) ARAMU MICHELE PAOLO (EFFECIFERRINI)

GUTTUSO EDOARDO (PGS CLUB SAN PAOLO) ZUNCHEDDU LORENZO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

CRUCCAS JACOPO (TERRALBA FRANCESCO BELLU) LORU NICOLA (VILLACIDRESE CALCIO)

GARE DEL 30/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FANCELLO GIOVANNI MARIA (ATLETICO CAGLIARI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI C11

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARTA ELIAS (C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UCCHEDDU ALESSIO (ATLETICO FC SANLURI)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

MELIS RAFFAELE (FRECCIA PARTE MONTIS) gara 1

Dirigente espulso dal campo per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZONZA NICOLO (HIMALAYA SPORT) SANNA DIEGO BENEDETTO (1976 AUDAX ALGHERO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEBIU NICOLO AKRAM

(IGLESIAS CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOPEZ NICOLO

(LANTERI SASSARI A.S.D.)

MERELLA ANDREA

(MARZIO LEPRI TORRES)

PISTIS TOMMASO

(PGS CLUB SAN PAOLO)

MACCIONI ANDREA

(TANCA MARCHESA)

6.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: A.S.D. Bariese

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 90 del Comitato Regionale Sardegna LND del 29.01.2026

Gara: "Bariese – Gialeto 1909" del 26.01.2026

Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Società ASD BARIESE ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. Sardegna n. 90 del 29 gennaio 2026 in ordine alla partita in epigrafe, con la quale è stata comminata la squalifica fino al 30.6.2026 dell'allenatore, poiché dopo il termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro una frase minacciosa ed espressione di chiara connotazione discriminatoria per motivi di origine etnica. Sanzione ai sensi dell'art. 28, comma 3 del C.G.S., considerata anche l'aggravante della natura minacciosa della condotta.

La reclamante sosteneva che nessuna condotta potesse essere ascritta all'allenatore in quanto non fosse presente *in loco* dopo il termine della gara. Difatti, lo stesso si sarebbe allontanato dal campo dieci minuti prima della fine della partita per motivi lavorativi. Al reclamo erano allegati n. 9 documenti.

In data 9.2.2026, vista la necessità di ulteriori accertamenti, la Corte trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di accertare i fatti, anche in relazione alle richieste istruttorie formulate dalla parte reclamante.

In data 17.3.2026 perveniva la relazione dell'attività inquirente, correlata di numerose audizioni testimoniali.

La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

In primis, devono ritenersi inammissibili e/o comunque irrilevanti gli allegati all'atto di reclamo di cui ai nn. 5), 6), 7) ed 8). Trattasi di screen-shot di un telefono cellulare dai quali non si evince il numero chiamante e/o ricevente, privi di alcun valore probatorio e di riscontri oggettivi coi fatti oggetto di reclamo.

Per quanto riguarda l'all. 9), verbale di rimozione e affidamento di cadavere dei Carabinieri di Tertenia, si evidenzia che l'orario indicato dai militari, ore 18:00, era incompatibile con la ricostruzione della reclamante, in quanto effettuato ben oltre un'ora dal termine della gara. In ogni caso, non dimostrava l'allontanamento del tesserato dieci minuti prima del termine della stessa.

Invero, già dalla lettura del referto arbitrale, emergeva la ricostruzione del fatto così come giuridicamente qualificato dal Giudice di prima istanza, considerato che il direttore di gara riportava gli episodi con coerenza e linearità, senza alcuna contraddizione.

Inoltre, circostanza che rafforza la sua attendibilità e la sua credibilità, già supportate per legge dal riconosciuto privilegio probatorio contenuto all'articolo 61 comma 1 del C.G.S., lo stesso direttore di gara confermava l'episodio oggetto di reclamo in sede di audizione nanti la Procura Federale.

Per quanto riguarda le audizioni dei testimoni effettuate dalla Procura Federale, è necessaria una precisazione.

Sebbene i tesserati della ASD BARIESE, con un evidente interesse in causa, sostenessero la tesi che l'allenatore si fosse allontanato dal campo prima della fine della gara, la Corte ritiene che debba essere dato risalto alle dichiarazioni terze dalle quali emergeva che il *mister della squadra di casa* entrava a fine gara negli spogliatoi coi giocatori e addirittura veniva visto fuori da essi che parlava con l'allenatore avversario.

Tale testimonianza smentiva clamorosamente la ricostruzione della reclamante.

A fronte di tale quadro probatorio, le censure contenute nell'atto di gravame appaiono prive di pregio.

Emerge con tutta evidenza l'inaccettabile comportamento del tesserato, contenente tutti gli elementi costitutivi tesi ad affermare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 28, comma 3 del C.G.S..

Riguardo alla commisurazione della sanzione, in conformità a quanto stabilito dal Giudice di primo grado, la Corte la ritiene adeguata, tenuto conto anche della natura minacciosa della condotta, a cui deve aggiungersi

che il disvalore del comportamento proviene da un allenatore, ovvero da una figura federale dalla quale ci si attende tutt'altro contegno.

Per questi motivi, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto ed eque le sanzioni irrogate, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del contributo.

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: U.S.D. Sennori

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 69 della Delegazione LND di Sassari del 19.03.2026

Gara: "Sorso 1930 - Sennori" del 15.03.2026

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali

L'U.S.D. Sennori ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata il 19/03/2026 sul Comunicato Ufficiale LND Sardegna n.69, con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica fino al 26.04.2026 del Sig. Capeccia Francesco, in qualità di allenatore, *"espulso per aver rivolto espressioni gravemente offensive e ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara, entrando peraltro sul terreno di gioco, alla notifica del provvedimento rifiutava di abbandonare il campo, permanendovi indebitamente e rendendo necessario l'intervento dei dirigenti per il suo allontanamento. Successivamente, dagli spalti, reiterava per tutta la durata della gara espressioni offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., considerata l'aggravante della reiterazione."*

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, l'U.S.D. Sennori contestava la decisione del giudice sportivo di primo grado, sostenendo: l'insussistenza dell'addebito disciplinare, chiedendo l'acquisizione, ex art. 61, comma 2 CGS, di un filmato allegato al reclamo, per palese irragionevolezza della ricostruzione ufficiale; l'eccesso di potere del Tutor arbitrale, di cui si denuncia la condotta irrituale che, violando l'obbligo di neutralità, ha provocato l'espulsione del tecnico, sostituendosi indebitamente al Direttore di Gara e violando così i protocolli AIA; la carenza di prova sulla condotta post-allontanamento, negando ogni offesa dagli spalti e precisando che il tecnico si è limitato ad istruzioni tattiche verso i calciatori minorenni e chiedendo, altresì, l'audizione di due testi, a conferma della correttezza del tesserato; la rideterminazione della sanzione per errata applicazione dell'art. 36 CGS, stante l'assenza di condotte ingiuriose o recidive, secondo il principio di proporzionalità (Art. 18 CGS).

La Corte, istruito il procedimento ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del filmato allegato quale mezzo di prova. Secondo il consolidato orientamento della Giustizia Sportiva e in aderenza al principio di tipicità dei mezzi di prova, le riprese video prodotte da una delle parti non possono trovare ingresso nel procedimento per smentire quanto riportato dall'Ufficiale di Gara.

L'Articolo 61, comma 1, del C.G.S. sancisce la natura di fede privilegiata dei referti arbitrali. Tale presunzione di veridicità non può essere superata da registrazioni private o amatoriali, le quali, per loro natura, non offrono le garanzie di terzietà e "piena garanzia tecnica e documentale", richieste per scardinare le risultanze degli atti ufficiali.

È doveroso precisare, tuttavia, che la norma deve essere riportata e interpretata nella sua interezza, e non solo nelle parti strumentali alla tesi difensiva. Si rileva, infatti, come la difesa del Sig. Capeccia abbia proceduto ad una citazione parziale e decontestualizzata dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., omettendo proprio la parte precettiva che ne delimita l'ambito di applicazione. Dalla lettura del comma integrale emerge, inequivocabilmente, come la facoltà di utilizzare prove video sia tassativamente limitata ai casi di scambio di persona (errore sull'identità del soggetto sanzionato). Nel caso di specie, non essendo in discussione l'identità del Sig. Capeccia, ma la natura della sua condotta, il richiamo a tale norma risulta del tutto inconferente e il filmato prodotto resta, per l'effetto, inammissibile.

Nel merito, le contestazioni relative alla condotta del Sig. Capeccia risultano prive di fondamento idoneo a ribaltare la sanzione. La descrizione contenuta nel referto - che attesta sia le espressioni ingiuriose che l'indebito ingresso e permanenza sul terreno di gioco - gode di una valenza probatoria che la mera prospettazione difensiva, seppur supportata da video non ufficiali, non è in grado di scalfire.

A ciò si aggiunga che, pur prendendo atto delle doglianze espresse dalla società reclamante in merito alla condotta del Tutor Arbitrale - figura che deve mantenere un ruolo meramente didattico, di supporto e di assoluta neutralità nel rispetto dei protocolli AIA - corre l'obbligo di rilevare che le decisioni prese in campo sono sempre e comunque imputabili al Direttore di gara indipendentemente da consigli o suggerimenti del Tutor Arbitrale.

Da ultimo, quanto riportato dall'arbitro riguardo alle offese reiterate dal Sig. Capecchia, anche successivamente all'allontanamento, non può essere inficiato da mere smentite di parte. La richiesta di audizione del Direttore Tecnico e del Vice Presidente non può trovare accoglimento. Nel rito sportivo, la prova testimoniale di tesserati appartenenti alla società reclamante è considerata irrilevante a fronte delle risultanze del rapporto arbitrale, stante anche la mancanza della specificità dei capi di prova che portano a confutare quanto riportato dall'arbitro. Sebbene la Corte comprenda la preoccupazione educativa verso atleti minorenni (Under 15), l'allontanamento dal campo comporta il divieto assoluto di impartire direttive tecniche o di interferire con lo svolgimento della gara.

Pertanto, le disposizioni impartite dagli spalti, se accompagnate da espressioni ingiuriose riportate nel referto, configurano una recidiva comportamentale che aggrava la sanzione, indipendentemente dalle finalità educative dichiarate dalla Società.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la Corte respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del contributo.

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: A.S.D. Polisportiva Ossese

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 69 della Delegazione LND di Sassari del 19.03.2026

Gara: "Pattada 1974 – Polisportiva Ossese" del 15.03.2026

Competizione: Campionato Allievi Under 17 Provinciali

IN FATTO

1. Con reclamo in data 20.3.2026 la A.S.D. Polisportiva Ossese (di seguito anche "Ossese") ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 19.3.2026, relativa alla gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale SS-C11 Pattada - Ossese del 15.3.2026.
2. A seguito dei fatti verificatisi in occasione dell'incontro, così come riportati negli atti di gara, sono state inflitte dal Giudice Sportivo le seguenti sanzioni:
 - ad entrambe le società Pattada e Ossese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3-0/3, ai sensi dell'art. 10 C.G.S., per i gravi fatti verificatisi che hanno determinato la sospensione definitiva dell'incontro;
 - alla società Ossese l'ammenda di € 100,00, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati;
 - alla società Pattada l'ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento gravemente offensivo e minaccioso dei propri tesserati e dei propri sostenitori, nonché per aver aperto il cancello che conduce nei locali spogliatoi;
 - a Regaglia Davide, calciatore tesserato per la società Pattada, la squalifica per tredici giornate effettive di gara, per comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario di diversa etnia e condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un calcio un avversario mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 28 c. 1-2 e 38 c. 1 CGS, nei minimi edittali;
 - a Cocco Pietro, calciatore tesserato per la società Pattada, la squalifica per cinque giornate effettive di gara, per condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
 - A Niass El Hadji Ibrahim, calciatore tesserato per la società Ossese, la squalifica per tre giornate effettive di gara per condotta violenta, consistente nell'aver reagito colpendo con un pugno al volto il calciatore avversario. Sanzione determinata ai sensi dell'art. 38 c. 1 CGS, nel minimo edittale.

3. Il reclamo è stato proposto dalla società Ossese solo con riferimento alla parte del provvedimento con cui è stata disposta la sanzione della perdita della gara a proprio carico con il risultato di 0-3.

A detta della società reclamante, tale decisione sarebbe viziata da una applicazione acritica e meccanica della norma del C.G.S. che disciplina la responsabilità in caso di rissa. Nel caso in esame, il Giudice sportivo, pur avendo dato atto di una grave condotta di discriminazione razziale come *primum movens* della catena di eventi, la avrebbe poi declassata a mero antefatto, ponendola sullo stesso piano della successiva rissa. La rissa non sarebbe stata cioè un evento autonomo, ma la conseguenza diretta e prevedibile di un atto intollerabile di razzismo che perdurava fin dall'inizio dell'incontro da parte dei tesserati del Pattada.

Il primo Giudice avrebbe quindi errato nell'applicare ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara, perché in tal modo avrebbe sostanzialmente equiparato la responsabilità di chi discrimina e aggredisce a quella di chi è vittima e reagisce, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ma soprattutto avrebbe contravvenuto al principio di cui all'art. 28 C.G.S. che sancisce la prevalenza della condotta discriminatoria nella valutazione della responsabilità.

La società reclamante ha lamentato, altresì, la violazione degli artt. 6 e 26 del C.G.S. secondo le quali la società ospitante ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento della gara e risponde del comportamento dei propri sostenitori.

La Polisportiva Ossese ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui ha inflitto ad essa la sanzione della perdita della gara e, per l'effetto, la omologazione del risultato acquisito sul campo al momento della sospensione (7-1) o, in subordine, la ripetizione della gara.

Alla riunione tenutasi in data 30.3.2026, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha quindi tenuto il procedimento a decisione.

IN DIRITTO

Il reclamo è da ritenersi infondato e pertanto non merita accoglimento.

La Polisportiva Ossese propone una sequenza causale che solo in parte coincide con le risultanze oggettive degli atti ufficiali di gara.

La società reclamante sostiene infatti che al 40° minuto del secondo tempo il calciatore della Ossese, dopo aver segnato una rete, veniva fatto oggetto di espressioni gravemente discriminatorie per motivi razziali da parte del calciatore della squadra avversaria.

Tale affermazione è certamente vera, ma incompleta. La Polisportiva Ossese ha, infatti, omesso di dare atto della condotta gravemente offensiva e provocatoria posta in essere dal Niass il quale, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, *"dopo aver segnato una rete compiva gesti provocatori nei confronti degli avversari, mostrando la lingua in faccia ad un giocatore avversario"*.

Tanto la condotta provocatoria posta in essere dal Niass, quanto la reazione violenta e connotata da atteggiamenti discriminatori perpetrata dal Regaglia sono state sanzionate dal direttore di gara ed hanno portato ad una conseguente squalifica dei due calciatori.

È peraltro di tutta evidenza, dalla lettura del referto di gara, che le due condotte siano strettamente collegate l'una all'altra: quella violenta e discriminatoria del Regaglia è stata cioè conseguente alle provocazioni poste in essere dal Niass.

La rissa che ha poi determinato l'impossibilità di una regolare prosecuzione dell'incontro è stata effettivamente la conseguenza delle condotte perpetrate dai due (i quali peraltro hanno preso parte attiva anche ai successivi scontri) alla quale hanno partecipato altri tesserati di entrambe le società, ma ha costituito un evento del tutto autonomo.

Non può pertanto condividersi l'assunto difensivo, laddove si valorizza solo la condotta tenuta dal Regaglia, sorvolando sull'antecedente comportamento tenuto dal Niass. Ma anche a voler prescindere da ciò, va detto che il motivo per il quale la gara è stata poi sospesa è da individuare -come condivisibilmente affermato dal Giudice Sportivo- nella successiva rissa alla quale, come detto, hanno partecipato tesserati di entrambe le società, di gravità tale da imporre la sospensione dell'incontro.

L'esatto inquadramento degli eventi verificatisi nel corso della gara Pattada 1974 – A.S.D. Polisportiva Ossese rende dunque corretta la qualificazione giuridica individuata dal Giudice Sportivo nella propria decisione, il quale ha distinto le condotte individuali poste in essere dal Niass e dal Regaglia e poi quelle collettive poste in essere dalle due squadre, condotte che hanno portato alla sanzione della perdita della gara per entrambe le società.

Solo per completezza, va aggiunto che degli asseriti, precedenti comportamenti discriminatori verso il calciatore Niass, richiamati nel reclamo, non vi è traccia alcuna nel referto di gara.

La sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società è insomma la conseguenza della corresponsabilità in capo alle squadre per la sospensione dell'incontro.

Non sussistono dunque i presupposti per la ripetizione della gara, né tantomeno per l'omologazione del risultato raggiunto in campo, perché entrambe le società non sono state in grado di garantire, a causa del comportamento tenuto dai propri giocatori, la regolare conclusione della gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del contributo.

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: A.S.D. Pol. Villagrande

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 48 della Delegazione LND Ogliastra del 19.03.2026

Gara: "S.Vito - Villagrande" del 15.03.2026

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali

La ASD Polisportiva Villagrande ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. sopra indicato, relativa alla gara di campionato della categoria giovanissimi provinciali (under 15), con la quale il proprio calciatore Nicola Usai è stato squalificato per 4 gare effettive per avere rivolto insulti triviali all'indirizzo del Direttore di Gara e ritardato l'uscita dal campo a seguito dell'adozione del provvedimento di espulsione.

La sanzione è stata adottata in ragione della condotta del giocatore così rappresentata dall'arbitro nel referto della partita.

La sanzione è stata comminata nella misura del minimo edittale, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. A, del C.G.S..

La società reclamante ha chiesto di ridurre il numero di giornate di squalifica in quanto l'arbitro avrebbe sostanzialmente travisato i fatti o mal compreso o interpretato le parole proferite dal proprio calciatore, nonché considerata la tenuità del fatto e la circostanza che trattasi di giocatore che è sempre stato corretto e non avente alcun precedente simile.

Il reclamo può essere accolto solo in parte, per i seguenti motivi.

Premesso che, in forza dell'art. 61 del C.G.S., *i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*, nel caso di specie la società reclamante non ha in realtà fornito alcun elemento probatorio utile a mettere in discussione gli accadimenti riportati dall'arbitro nel referto di gara e, in particolare, le parole proferite al suo indirizzo dal calciatore.

Quanto descritto nel referto dall'arbitro, pertanto, non può essere messo in discussione, tanto da giustificare l'applicazione della sanzione irrogata dal giudice sportivo di prima istanza nella misura minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. A, del C.G.S..

Così descritta, difatti, la condotta appare correttamente inquadrata nella fattispecie di cui alla disposizione citata, in forza della quale *"1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:*

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Tuttavia, l'eccezionalità dell'episodio, l'effettiva e concreta modesta rilevanza offensiva della condotta del giocatore e, soprattutto, la sua giovanissima età (14 anni), possono rilevare al fine di graduare la sanzione in modo tale da renderla congrua ed equa rispetto alla concreta rilevanza del fatto commesso.

In particolare, trattasi di circostanze che, ad avviso del collegio, giustificano non solo la irrogazione della sanzione minima prevista dalla norma citata, ma anche la riduzione della sanzione di una ulteriore giornata di squalifica ai sensi dell'art. 13 comma 2 C.G.S., siccome integranti circostanze attenuanti generiche.

L'accoglimento del reclamo, seppur parziale, comporta la rifusione del contributo versato dalla società reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

In parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la sanzione inflitta al giocatore Nicola Usai nella squalifica per 3 gare effettive.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla società reclamante.

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 02.04.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. Santa Vittoria Esterzili

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 123 del Comitato Regionale Sardegna LND del 26.03.2026

Gara: "Havana San Basilio – Santa Vittoria Esterzili" del 22.03.2026

Competizione: Campionato di Seconda Categoria

La A.S.D. Santa Vittoria Esterzili, in persona del suo Presidente, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. Sardegna n°123 del 26 marzo 2026, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata irrogata la squalifica per 8 gare effettive a carico del calciatore Mauro Argiolas, per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del D.D.G., concretizzatasi con il contatto fisico, condotta integrata nella fattispecie di cui al CO 1. Lettera b) dell'articolo 36 C.G.S.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello ricorda, preliminarmente, che a norma dell'articolo 76 comma V del C.G.S., il reclamo deve essere formalmente preannunciato a mezzo pec, con allegato il pagamento del contributo quale accesso alla Giustizia Sportiva, entro giorni due della pubblicazione nel C.U. della sanzione che si vuole impugnare, con tassativa previsione che, in mancanza, la Corte non è tenuta a provvedere. Nondimeno, a mente del CO II dell'articolo 9 del C.G.S., il Dirigente inibito sul quale incombe una sanzione non può rappresentare la Società in qualsivoglia attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

Ebbene, nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che il reclamo non è stato debitamente preannunciato e che per di più è pervenuto a firma del Presidente della Società, al momento inibito.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DICHIARA

il reclamo inammissibile, con incameramento del contributo.

LE AMMENZE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO

15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 2 Aprile 2026